

SOCIETÀ DI MUTUA ASSISTENZA FRA DI OPERAI E ARTIGIANI DI SERRAMANNA STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione.

È costituita in Serramanna una società di mutuo soccorso con denominazione "SOCIETÀ DI MUTUA ASSISTENZA FRA GLI OPERAI E ARTIGIANI" riconosciuta dal tribunale di Cagliari al n° 23 Registro Trascrizioni ed annotato ai numeri 98 registro d'ordine 290 Volume 6 del registro delle Società in data 22 luglio 1911.

La società è regolata dalle leggi n° 3818 del 15/04/1886, n° 266 dell'11/08/1991 e successive modificazioni, n° 59/1992, n° 420/1997, n° 328/200, n° 383/2000, dal Decreto Legislativo n° 460/1997 e dalle Leggi Regionali n° 39/1993 e n° 27 del 15/10/1997 e dagli articoli del Codice Civile che regola la materia.

Art. 2 - Sede e codice fiscale

La società di mutuo soccorso ha sede in Serramanna Via Serra n° 36.

Il codice fiscale è 82006980922.

Art. 3 - Durata.

La società di mutuo soccorso ha durata illimitata.

Il presente statuto integra e sostituisce a tutti gli effetti, lo statuto della S.M.A.O.A. di Serramanna approvato dall'Assemblea del 01/01/1908 e registrato a Sanluri il 24/04/1908 al n° 52.

TITOLO II SCOPO E OGGETTO

Art. 4 - Scopo e oggetto.

La società di mutuo soccorso, che non ha alcun fine di speculazione e di lucro, opera prevalentemente a favore dei propri soci, dei loro familiari e di quanti hanno bisogno del reciproco soccorso ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa.

La società pertanto si propone di:

- erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia e sussidi alle famiglie dei soci defunti;
- promuovere e gestire un sistema mutualistico integrativo e complementare dell'assistenza sanitaria prevista dal servizio sanitario nazionale, sia in forma diretta sia indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche sia private;
- promuovere attività nei settori dell'informazione e dell'educazione sanitaria e mutualistica, della formazione professionale, della cultura, dello sport, della musica e del tempo libero nonché partecipare a tutte le iniziative a valorizzare le tradizioni locali sia culturali sia produttive, la lingua, la cultura sarda e tutte le iniziative atte a elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci e loro familiari e di quanti hanno bisogno del reciproco soccorso;
- diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami delle solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed i cittadini, soprattutto tra quelli che si trovano in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l'organizzazione delle risorse, fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano all'attività della società di mutuo soccorso.

Per realizzare quanto previsto ai punti a), b), c), d), del presente articolo, si potranno attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente statuto.

In particolare sarà possibile:

Mario Patrucco

Antonio Cantu
Pierro di Pissinatti

Antonio Hossa
Mario Patrucco

1. stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
 2. aderire e partecipare coordinamenti, federazioni, forum, centri di servizio, consulte, cooperative, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti in tutto il settore mutualistico, del terzo settore in generale e del volontariato;
 3. effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.
- I limiti, le norme ed i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da approvarsi in apposita assemblea.

TITOLO III SOCI

Art. 5 – Soci ordinari.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci ordinari tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, esser cittadini italiani i quali traggono unicamente i loro mezzi di sussistenza dall'esercizio di un'arte, mestiere o professione qualsiasi, compresi i minori di età, considerando che in tal caso i rapporti con la società saranno svolti da chi esercita la patria potestà. L'ammissione è condizionata al versamento della quota di iscrizione alla società ed è deliberata dal consiglio di amministrazione su domanda degli interessati.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6 – Soci onorari.

Possono essere soci onorari le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private che attraverso il loro impegno possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della società. Non hanno diritto al voto nelle assemblee sociali né diritto ad usufruire delle prestazioni erogate dalla società. Sarà il consiglio di amministrazione a deliberare in merito su proposta del Presidente o di un consigliere.

Art. 7 – Obblighi dei soci.

I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo statuto della società e dei regolamenti interni;
- b) osservare le deliberazioni assunte dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;
- c) versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, così come determinati dal consiglio di amministrazione o dai regolamenti interni.

Art. 8 – Recesso.

Il socio può recedere dalla società previa comunicazione scritta indirizzata al consiglio di amministrazione. Non ha alcun indennizzo delle quote pagate.

Art. 9 Esclusione.

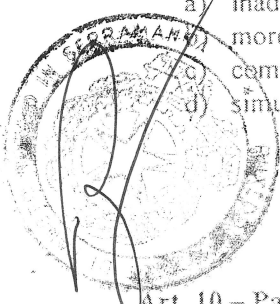
Il consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione del socio nei seguenti casi:

- a) inadempienza ed inosservanza da parte del socio dello statuto e del regolamento;
- b) morosità del socio nel pagamento delle quote di iscrizione e dei contributi, ecc.;
- c) comportamenti dannosi del socio dannosi in genere per la società ed il suo funzionamento;
- d) simulazione del verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni della società.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 10 – Patrimonio sociale.

1. dai contributi dei soci;
2. dalle oblazioni dei soci;
3. dai lasciti e donazioni;
4. dai contributi di enti pubblici e privati, di istituti di credito e dalle fondazioni.



Marco Patrocinio Limorino Alberto

Marco Patrocinio Limorino Alberto

Il patrimonio della società è costituito da beni mobili e immobili quali risultano nel rendiconto approvato dai soci nell'assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e del fondo patrimoniale, cui affluiscono anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del consiglio di amministrazione.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento della società.

Art. 11 – Lasciti e donazioni.

I lasciti e le donazioni che la società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite da esse derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o donatore.

Art. 12 – Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Il rendiconto consuntivo corredato dalla relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del collegio dei sindaci deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di maggio dell'anno cui si riferisce.

TITOLO V ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 13 – Organi della società

Gli organi della società sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei sindaci;
- e) il collegio dei probiviri.

Art. 14 – Assemblea dei soci.

L'assemblea dei soci è composta dai soci ordinari, purché in regola con il pagamento dei contributi sociali.

L'assemblea è presieduta dal presidente, ed in sua assenza da una persona designata dall'assemblea.

Il socio ordinario ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto e munito di delega scritta.

Art. 15 – Assemblea ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'assemblea ordinaria di:

- a) approvare il bilancio e il rendiconto economico, la relazione del consiglio di amministrazione e quella dei sindaci;
- b) eleggere ogni tre anni il consiglio di amministrazione, il collegio dei sindaci e dei probiviri;
- c) approva i regolamenti interni;
- d) delibera sulle proposte presentate dal consiglio di amministrazione.

Spetta all'assemblea straordinaria di:

1. modificare lo statuto
2. procedere allo scioglimento della società nominando i liquidatori;
3. deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

*Art. 16 – Convocazione dell'assemblea.

Le assemblee ordinarie devono essere convocate dal consiglio entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie devono essere affisse almeno 15 giorni prima nei locali della sede sociale.

Porciletti Roberto Adriano Conti

Marco Futreola

Indirizzo

Roberto Conti

Marco Futreola
Indirizzo
Indirizzo

Art. 17 - Quorum deliberativo e costitutivo dell'assemblea.

Per la validità dell'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei soci aventi diritto al voto più uno.

Quando in prima convocazione non si raggiunge il numero legale l'assemblea deve riunirsi in seconda convocazione almeno un'ora dopo la prima convocazione e con qualsiasi numero di soci presenti o rappresentati, l'assemblea sia ordinaria può deliberare a maggioranza.

Per deliberare lo scioglimento della società è necessario il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti o rappresentati.

Art. 18 - Consiglio di amministrazione.

Il consiglio d'amministrazione è formato da cinque consiglieri.

Esso dura in carica tre anni; i membri sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente ed il segretario. Nomina il tesoriere e il segretario i quali possono essere soci non consiglieri.

Art. 19 - Compiti del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario sia straordinario per la gestione della società, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'assemblea dei soci. In particolare al consiglio di amministrazione spetta:

- Curare le deliberazioni dell'assemblea;
- Redigere il bilancio preventivo e consuntivo fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- Compilare i regolamenti interni e definire le prestazioni mutualistiche;
- Stipulare gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e alla gestione sociale;
- Conferire procure per atti singoli e categorie di atti, fermo restando la facoltà attribuita al presidente dal consiglio di amministrazione;
- Modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali.
- Hanno diritto al rimborso delle spese documentate per ragioni d'ufficio, previa autorizzazione del presidente.

Art. 20 - Riunioni del consiglio.

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga necessario.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 21 - Il presidente.

Il presidente ha la rappresentanza legale della società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del consiglio di amministrazione di cui presiede le adunanze.

Da esecuzione ai mandati di pagamento con firma congiunta con il tesoriere che li predispone.

Il mandato del consiglio di amministrazione può aprire o estinguere conti correnti bancari o postali e libretti di risparmio a firma congiunta col tesoriere.

In caso d'impedimento del presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal vice presidente.

Art. 22 - Sindaci.

Il collegio dei sindaci è eletto dall'assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I sindaci possono essere scelti tra i non soci e fra soggetti qualificati al controllo dei conti.

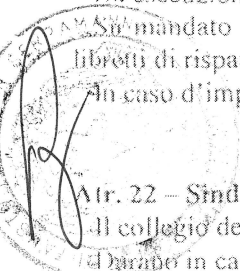
Il collegio dei sindaci ha il compito di: esaminare i registri; vigilare sull'andamento della società e di adempiere a tutto quanto previsto dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Adm. Conf.

Adm. Conf.

Adm. Conf.

Adm. Conf.



Marco Patrizio
Adm. Conf.

Art. 23 - Il collegio dei probiviri.

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra i soci e la società, oppure tra i soci in dipendenza del presente statuto sarà deciso da un collegio di tre probiviri.

Il collegio dei probiviri, quale organo arbitrale funzionerà con poteri d'amichevole composizione, giudicherà inappellabilmente, anche senza la formalità di procedure.

Art. 24 - Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche sociali e le attività sono svolte a titolo gratuito.

**TITOLO VI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

Art. 25 - Scioglimento.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto disinteressatamente a fini di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti della legge 31 gennaio n° 59 del 1992, art. 21 comma sette.

Art. 26 - Clausola finale.

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto e dalle norme regolamentari, si fa riferimento alle leggi generali ed a quelle speciali delle mutue volontarie ed al Codice Civile.

Art. 27 - Norma transitoria.

In data odierna l'Assemblea ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione: Conti Adriano; Limonino Alfredo; Mossa Ambrogio; Porceddu Raimondo; Putzolu Marco.

L'assemblea nomina il Collegio dei Sindaci: Caboni Giorgio Presidente del Collegio; sindaci effettivi: Carengini Giancarlo; Maccioni Piero. Sindaci supplenti: Batzella Eugenio; Serici Cesare.

L'assemblea nomina il Collegio dei Probiviri: Farris Ferdinando; Leo Salvatore; Loi Antonio.

Il presente statuto è composto da 5 (cinque) pagine.

Serramanna 28 ottobre 2005

Il presidente dell'Assemblea
(Marco Putzolu)

Marco Putzolu

Il segretario dell'Assemblea
(Luciano Pipina)

Luciano Pipina

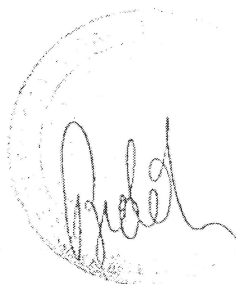
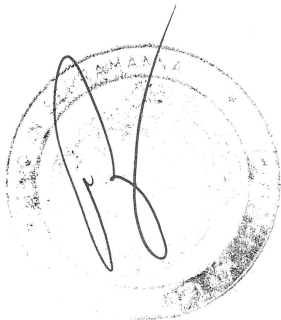
Adriano Conti
Raimondo Porceddu

Marco Putzolu

[Signature]

Adriano Conti
Raimondo Porceddu
Marco Putzolu
Alfredo Limonino
Ambrogio Mossa

Registrato a Sant'Ulrich il 4 NOV. 2005
di N° 1185 3
Esente Euro ESENTE
di cui Euro
Euro
e Euro
IL DIRETTORE



Marcus Furtner